COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 2 del 27.01.2017

Codice Ente: 10291 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE EX DECRETO LEGGE N. 193/2016.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

GRITTI CAMILLA	Presente	ZANI OSCAR	Assente
NODARI DEMIS	Presente		
DRERA SEVERINA	Presente		
CINQUINI MASSIMILIANO	Presente		
BORDIGA RAFFAELE	Assente		
GUZZAGO GIANNA	Assente		
FESTA LAURA	Presente		
GUERRINI MAURIZIO	Presente		
ALGHISI GIOVANNI	Presente		
OLIVINI PAOLO	Presente		

N. Presenti: 8
N. Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 2 dell'ordine del giorno: "Esame ed approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ex decreto legge n. 193/2006", e cede la parola all'Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.

RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: "Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Si tratta di una facoltà che va esercitata, mediante delibera del Consiglio Comunale entro il prossimo 1° febbraio 2017.

È anzitutto opportuno sottolineare la portata generale della norma che riguarda espressamente la definizione agevolata delle "entrate, anche tributarie" degli enti territoriali, comprendendo quindi le entrate sia tributarie che patrimoniali.
Per le entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimento di ingiunzione fiscale negli anni dal 2000 al 2016 si prevede l'abbuono delle sole sanzioni versando le somme ingiunte a titolo di capitale e interessi, le spese relative alla riscossione coattiva e le spese relative alla notifica di ingiunzione di pagamento.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata comporta l'abbattimento degli interessi (analogamente a quanto previsto per la procedura dei ruoli), in questo caso compresi quelli moratori, oltre che della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981.

Il regolamento prevede la possibilità, per i contribuenti, di avvalersi della definizione agevolata entro il 31 marzo 2017 presentando apposita istanza presso il Concessionario della riscossione il quale, entro il 31 maggio dovrà rispondere indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute, il numero di rate, l'importo di ciascuna rata e la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento. Nel caso di rateizzazione, il numero massimo di rate può essere di 5 con scadenza ultima non oltre il 30 settembre 2018.

In definitiva, la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai datati, abbattendo i costi amministrativi legati alla riscossione coattiva, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni o degli interessi nel caso delle violazioni al codice della strada".

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

Premesso che:

- l'art. 6-ter – *"Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali"* del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2016;*

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, acclarato al protocollo comunale in data 18 gennaio 2017 al n. 484, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Dato atto che il presente regolamento è stato esaminato dalla Commissione "Bilancio, regolamenti, Statuto e partecipata" nella seduta del 20.01.2017;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria-Tributaria in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Rilevato altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile;

CON voti UNANIMI, favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **di approvare** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

2. **di dare atto** che la presente deliberazione e l'allegato regolamento comunale saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;

3. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

CON voti UNANIMI, favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente | Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Camilla Gritti | F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal . . al . . (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, . .

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati . .

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio